

DEPOSITI A RISPARMIO
INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Denominazione e forma giuridica: Banca Apulia S.p.A.

Sede legale e sociale: Via Tiberio Solis, 40 - 71016 San Severo (FG)

Tel: 0882 201111

Fax: 0882 225214

Direzione Generale: Corso Vittorio Emanuele II, 112 – 70122 Bari

Tel: 080 2177211

Fax: 080 2177399

 Sito Internet: www.bancapulia.it E-mail: posta@bancapulia.it

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Foggia, Codice Fiscale e Partita IVA: 00148520711

Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia: 1089.2 - Codice ABI n. 5787.7 - C.C.I.A.A. di Foggia 10638

RISERVATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE		
Soggetto che entra in contatto con il cliente		
Nome	Cognome	
Indirizzo	Telefono	E-mail

CHE COS'E' IL DEPOSITO A RISPARMIO

Il Deposito a risparmio è un contratto bancario nel quale il cliente deposita presso la Banca una somma di denaro che la Banca si impegna a restituire a richiesta del cliente. All'atto del deposito, la Banca consegna al cliente un libretto di deposito a risparmio nel quale vengono annotati i versamenti e i prelievi. Il libretto può essere solo nominativo. La banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a richiesta del cliente (deposito libero) o alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). Il rapporto non può mai riportare un saldo debitore.

Il deposito a risparmio è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (www.fitd.it) (istituito ai sensi del D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 30) che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro complessivi. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il documento "Informazioni di base sulla protezione dei depositi" disponibile sul sito internet www.bancapulia.it nella sezione "Trasparenza" e presso tutte le filiali della Banca.

Rischi Tipici

Esiste la possibilità che le condizioni economiche possano variare in senso sfavorevole (ove contrattualmente previsto);
 Impossibilità, versando s.b.f. assegni o altri titoli, di disporre delle somme prima della maturazione della disponibilità.

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un libretto di deposito.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche"**.

		VOCI DI COSTO	
		Spese per l'apertura del libretto di deposito	€ 0,00
SPESE FISSE	Gestione Liquidità	Numero operazioni incluse	n. 0 (operazioni di gruppo 1)
		Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 25,49 – vedasi definizione "Commissioni di liquidazioni" riportate in Legenda
SPESE VARIABILI	Gestione Liquidità	Registrazione di ogni operazione non inclusa (si aggiunge al costo dell'operazione)	€ 1,03 (operazioni di gruppo 1) € 0,00 (operazioni di gruppo 9)
	Servizi di Pagamento	Commissione addebito SDD	Servizio non previsto

INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Interessi Creditori	Tasso creditore annuo nominale	0,0125%
<p>Parametro di indicizzazione.</p> <p>Sia in caso di tassi attivi, sia in caso di tassi passivi, qualora il tasso applicato sia determinato sulla base di un parametro (per esempio: Euribor, Libor ecc.) e il valore del parametro rilevato alla data di perfezionamento dell'operazione e successive revisioni del tasso sia negativo, il parametro si intenderà convenzionalmente pari a zero. Di conseguenza il tasso applicato corrisponderà allo spread, se questo è da aggiungere al parametro (parametro + spread); mentre il tasso applicato si considererà pari a zero, se lo spread è da sottrarre dal parametro (parametro - spread). Analogamente il tasso applicato si intenderà pari a zero nel caso in cui, pur essendo il parametro di riferimento positivo, il valore risultante dalla sottrazione dello spread al parametro risulti negativo.</p>			
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE		Contanti Assegni bancari stessa filiale (assimilati contanti) Assegni bancari altra filiale Assegni circolari altri istituti (compresi quelli emessi da I.C.B.P.I.) ⁽¹⁾ / vaglia Banca d'Italia Assegni bancari altri istituti, vaglia e assegni postali	0 gg. lavorativi 0 gg. fissi 3 gg. lavorativi 4 gg. lavorativi 4 gg. lavorativi
<p>⁽¹⁾ Banca Apulia S.p.a. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, assegni di ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane), in qualità di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti.</p>			

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
OPERATIVITA' DEL DEPOSITO A RISPARMIO E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

Spese tenuta conto	Non previste
Remunerazione delle giacenze	Per questo prodotto non sono previsti prodotti di vincolo di capitale
Causali che danno origine a scritturazione contabile cui corrisponde un onere economico	Vedi legenda
Altro	
Tipo di assoggettamento dell'imposta di bollo ^(*)	Soggetto (a carico del cliente)
<p>^(*) L'imposta di bollo ammonta a 34,20 euro annui (per le Persone Fisiche) o 100,00 euro annui (per i soggetti diversi dalle persone fisiche), obbligatoria per legge; non è dovuta per i rapporti intestati a persone fisiche, incluse le ditte individuali, aventi nel periodo rendicontato giacenza media complessiva inferiore ad euro 5.000,00.</p>	
Recupero spese di produzione documenti di trasparenza	€ 2,00
Frequenza di invio dei documenti periodici di trasparenza	Annuale
Ritenuta fiscale	26,000%
Modalità di calcolo degli interessi	Anno civile

SERVIZI DI PAGAMENTO

Assegni	
Valuta di addebito assegno reso insoluto:	
Bancari e circolari nostra/altra banche	Giorno del versamento
Check truncation	Giorno di addebito
Termini di non stornabilità assegni, giorni lavorativi successivi alla data negoziazione (per tutte le tipologie di assegno)	7 gg. Lavorativi
Commissioni ritorno assegni, anche in Stanza (più eventuali spese reclamate dal corrispondente)	
Irregolari	€ 10,33
Richiamati / insoluti	€ 10,33
Protestati: percentuale sull'importo dell'assegno / minimo / massimo	0,15% / € 10,33 / € 20,66
Assegni impagati per soli oneri accessori ed emessi in violazione dell'articolo 2 Legge 386/90	€ 10,33

VALUTE

Valute sui versamenti	
Giorni valuta contanti	0 gg. fissi
Giorni valuta e assegni nostra banca tratti sullo stesso sportello (assimilati contanti)	0 gg. fissi
Giorni valuta assegni nostra banca tratti su altro sportello	0 gg. Lavorativi

Giorni valuta assegni circolari altri istituti (compresi quelli emessi da I.C.B.P.I.) ⁽²⁾ / vaglia Banca d'Italia	1 gg. Lavorativi
Giorni valuta assegni bancari di altra banca fuori piazza, assegni turistici, assegni e vaglia PPTT	3 gg. Lavorativi
<small>⁽²⁾ Banca Apulia S.p.a. non emette assegni circolari propri ma emette, sotto la propria denominazione sociale, assegni di ICBPI (Istituto Centrale Banche Popolari Italiane), in qualità di mandataria. Tali assegni rientrano nella fattispecie di assegni circolari altri istituti.</small>	
Valute sui prelevamenti presso il proprio sportello di competenza	giorno del prelevamento

RECESSO E RECLAMI**Recesso dai rapporti**

La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dai rapporti con il cliente, ancorché questi siano a tempo determinato. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore o microimpresa la banca ha facoltà di recedere dai rapporti a tempo indeterminato con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa o di un giustificato motivo, ovvero con un preavviso scritto di almeno 2 mesi. Nel caso di rapporti a tempo determinato, la banca ha facoltà di recedere con effetto immediato al ricorrere di una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto, sarà dato al cliente, per iscritto, un termine di almeno 1 giorno. Le eventuali spese addebitate periodicamente per l'erogazione dei servizi (per esempio: canoni, ecc.) sono dovute dal cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del rapporto; se sono state pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate dalla banca in misura proporzionale. Il cliente ha diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e senza spese. Il cliente ha facoltà di recedere dai rapporti con la banca in qualunque momento con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo, ovvero dandone comunicazione scritta alla banca con un preavviso di 5 giorni lavorativi bancari e rimborsando alla stessa, entro un 1 giorno dalla data in cui il recesso è divenuto operante, tutto quanto eventualmente dovutole per capitale, interessi, spese, commissioni, oneri tributari. Il cliente, al verificarsi del recesso, è tenuto a restituire l'eventuale materiale di pertinenza della banca eventualmente in precedenza consegnato per l'utilizzo dei servizi ed a costituire i fondi necessari per il pagamento delle eventuali disposizioni impartite alla banca e non ancora eseguite o addebitate. Il cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell'uso dei servizi successivamente al recesso della banca o nel periodo in cui abbia ricevuto dalla banca medesima eventuale comunicazione dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di trasferimento di un conto di pagamento, richiesto ai sensi del DL 24 gennaio 2015, n. 3, art. 2 sulla portabilità dei conti correnti, viene attuata la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente. Per tutti gli altri casi, non oltre due mesi dalla comunicazione di estinzione o di recesso formalizzata dal cliente o dalla banca, allo scopo di consentire l'ordinato regolamento e conclusione dei rapporti eventualmente pendenti.

Reclami

1. Nel caso in cui insorga una controversia con la Banca sui prodotti e servizi resi dall'intermediario, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca. Si definisce "reclamo" ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta alla banca un suo comportamento anche omissivo.
2. I reclami possono essere afferenti: a servizi bancari o finanziari (ad es. conto corrente, deposito titoli, deposito a risparmio, finanziamenti ecc.) o a servizi di investimento come definiti dall'art. 1, comma 5° D.Lgs. 28/2/98 n. 58 quando hanno ad oggetto strumenti finanziari ovvero al comportamento tenuto dalla Banca, dai suoi dipendenti o collaboratori in materia di intermediazione assicurativa (Provvedimento IVASS del 3.5.2016, n. 46).
L'appartenenza alle tre diverse categorie comporta un diverso processo di gestione in base all'oggetto dei reclami, con termini di risposta differenti nonché modalità e organismi specifici di ricorso avverso le decisioni assunte dall'Ufficio Reclami.
3. Il reclamo va formulato per iscritto (per esempio con lettera, fax o e-mail) e deve contenere i dati anagrafici del reclamante, l'indicazione dei rapporti (per esempio: il numero del conto corrente) ai quali il reclamo si riferisce e una chiara e precisa esposizione dei fatti contestati.
4. Il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate sul sito internet della Banca medesima.
5. La Banca provvederà in ogni caso, sia che il reclamo sia ritenuto fondato o non fondato, a fornire adeguato riscontro al cliente.

Reclami aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari ed i servizi di pagamento

1. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.
2. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.
3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
4. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
5. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l'ABF.

Reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento

1. La Banca deve rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione delle controversie insorte con la Banca relativamente alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del T.U.F., incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013.

Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore ad euro cinquecentomila.

Sono esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al primo paragrafo del punto 2 e quelli che non hanno natura patrimoniale.

Il ricorso all'Arbitro può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso:

- a) non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- b) è stato preventivamente presentato reclamo alla Banca al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che la Banca abbia comunicato le proprie determinazioni e deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo alla Banca ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'Arbitro, entro un anno da tale data.

L'accesso al procedimento è gratuito per il ricorrente.

Le informazioni necessarie per sapere come rivolgersi all'ACF e per l'ambito della sua competenza sono reperibili presso il sito www.acf.consob.it, oppure presso le Agenzie della Banca.

3. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.
4. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria.
5. Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo alternativamente: all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie "ADR" (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
6. Il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.

Reclami aventi ad oggetto il comportamento dell'intermediario nello svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa:

1. La Banca deve rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni, può inviare un esposto (allegando la documentazione relativa al reclamo presentato all'intermediario) all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni al seguente indirizzo:

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21

00187 Roma – Italia

Le informazioni di dettaglio sulla procedura di presentazione del reclamo scritto ad IVASS, incluso il modello da utilizzare, sono disponibili sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore" - sottosezione "Come presentare un reclamo".

3. Al fine della definizione stragiudiziale di eventuali controversie, si segnala altresì la possibilità per il reclamante di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

LEGENDA

Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture, compresi gli importi non ancora maturati.
Saldo liquido	Saldo di un conto corrente che prende in esame le sole operazioni maturate, cioè escludendo quelle la cui valuta è successiva.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. La revisione del tasso ha decorrenza primo giorno del mese in cui decorre la modifica. I parametri con variazione trimestrale hanno sempre decorrenza 01/01 - 01/04 - 01/07 - 01/10; quelli semestrali, hanno sempre decorrenza 01/01 e 01/07. Le revisioni periodiche del tasso avvengono sulla base del tasso pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 Ore" dell'ultimo giorno lavorativo bancario del mese solare che precede la decorrenza del nuovo tasso. In caso di mancata uscita del quotidiano "Il Sole 24 Ore" o di non pubblicazione del parametro Euribor 6/360, il valore preso a riferimento sarà quello reso noto alle ore 11.00 dall' "Euribor Panel Steering Committee" il penultimo giorno lavorativo bancario del trimestre/semestre solare in questione.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.

Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Requisiti minimi per l'apertura del conto (quando indicati)	Sono i requisiti minimi necessari per accedere al servizio (riportiamo a titolo di esempio: accreditato dello stipendio, età del titolare, versamento iniziale, nuovo cliente dell'istituto).
Termini di non stornabilità (dell'assegno)	Termini espressi in giorni lavorativi decorsi i quali l'assegno non può essere più riaddebitato al Cliente. Tali termini sono espressi in giorni lavorativi successivi alla data di negoziazione, sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari tratti su altre banche e Uffici Postali.
Tipologia di operazioni di conto corrente ELENCO CAUSALI	<p>Elenco delle Causali assoggettate a spese (le causali di seguito riportate, oltre a descrivere sinteticamente il motivo dell'operazione di addebito o accredito nel conto, provocano una scritturazione per la quale viene addebitato un importo unitario specificato nelle Condizioni economiche. Il totale delle spese e del relativo quantitativo di operazioni conteggiate è indicato nel "Prospetto di liquidazione"):</p> <p>Operazioni di gruppo 1: Prelevamenti, versamenti, addebiti, accrediti, pagamenti di vario tipo, commissioni e spese.</p> <p>Elenco delle Causali non assoggettate a spese:</p> <p>Operazioni di gruppo 9: se prevista dal prodotto, viene usata per tipi di operazione che non generano costi per riga di estratto conto.</p> <p>Il numero di operazioni gratuite per ciascun periodo di liquidazione è pari al numero annuo diviso il numero delle liquidazioni.</p>
Numero di operazioni gratuite	Alcuni depositi a risparmio possono prevedere delle operazioni in franchigia cioè un certo numero di operazioni gratuite. Solitamente sono differenziate per tipologia di operazione. Il numero di operazioni gratuite per ciascun periodo di liquidazione è pari al numero annuo diviso il numero delle liquidazioni.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni di liquidazione (trimestrali): da non confondere con le eventuali spese di estinzione del rapporto, sono spese addebitate in occasione delle chiusure contabili (capitalizzazione degli interessi) - In occasione delle chiusure intermedie, le commissioni di liquidazione spettano solo nel caso in cui a fine trimestre siano maturati interessi debitori per il cliente (in presenza di soli interessi creditori le commissioni di liquidazione non vengono infatti addebitate). In ogni caso, le commissioni di liquidazione sono sempre dovute in occasione della chiusura di fine anno e all'atto della risoluzione del rapporto.
Servizi di Pagamento	<p>Per Servizi di Pagamento si intendono le seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) servizi che permettono di depositare contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento 3) esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i>; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o analogo dispositivo; c) bonifici, inclusi ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento, quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utente di servizi di pagamento, mediante l'esecuzione di: a) addebiti diretti, inclusi addebiti diretti <i>una tantum</i>; b) operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; c) bonifici, inclusi ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordine di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti.